

Agevolazioni. Pubblicato il decreto sulla «Gazzetta Ufficiale»

Fondi di venture capital, via libera agli incentivi

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Finalmente efficaci gli incentivi fiscali per gli investitori in **fondi di venture capital**: con decreto ministeriale del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 50 del 28 febbraio 2013, è stata infatti data attuazione all'articolo 31 del decreto legge 98/2011 individuandone modalità di fruizione, rendicontazione annuale e sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisiti normativi.

Per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le **nuove imprese**, in capo ai sottoscrittori di fondi di venture capital, specializzati nelle fasi di start-up, non sono infatti tassati i redditi di capitale di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir derivanti dalla partecipazione.

Per l'operatività dell'esenzione occorre rispettare condizioni relative alla misura dell'investimento, alla tipologia dei beneficiari e alle caratteristiche dei soggetti investitori.

I regolamenti dei fondi devono innanzitutto prevedere che almeno il 75% del relativo

attivo sia investito in società non quotate qualificabili come piccole e medie imprese con sede operativa in Italia, soggette a imposizione fiscale, operative da non più di 36 mesi e con un fatturato, risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del fondo, non superiore a 50 milioni di euro. Le relative azioni o quote devono esse-

START UP

Per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese non vengono tassati i redditi di capitale

re detenute, in via prevalente in misura pari ad almeno il 51%, da persone fisiche. Le azioni o quote di investimento, in ciascuna piccola o media impresa, devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi. Questo limite deve in ogni caso risultare inferiore al livello massimo di tranche di investimento dettato dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato destinati

a promuovere investimenti in capitale di rischio nelle Pmi.

Per continuare a beneficiare dell'esenzione, decorso un anno dalla data di avvio dei fondi di venture capital o dalla data di adeguamento del loro regolamento, il valore del capitale investito non deve essere inferiore, nel corso dell'anno solare, al 75% del valore degli attivi per più di tre mesi. Fino alla scadenza dei termini per l'accertamento fiscale, le società di gestione del risparmio e i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi devono predisporre appositi prospetti contabili, anche su supporti informatici, per consentire di verificare il rispetto di tali requisiti. L'agenzia delle Entrate può infatti procedere al recupero dell'imposta e delle relative sanzioni in capo ai fondi se non sono rispettati i limiti individuati.

Le quote dei fondi possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori non professionali, da investitori che, su richiesta, possono essere trattati come professionali ai sensi della direttiva 2004/39/Ce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

